



**Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Piemonte  
Via Confienza 10  
10121 Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PER ANNI DUE - CIG **Z0D223340E**

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto**

1. La presente procedura ha per oggetto il rinnovo della concessione per l'affidamento al pubblico del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande e alimenti preconfezionati collocati nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in Torino, Via Confienza 10, di seguito indicato come "Amministrazione" o committenza.
2. Qualora la sede del Tribunale dovesse mutare nel corso del periodo di concessione, la stessa si estenderà ai nuovi locali, nell'area definita dall'Amministrazione.
3. Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e l'Amministrazione si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

**Art. 2**

**Oggetto della concessione**

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande e alimenti preconfezionati su aree di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, siti all'interno della sede indicata nel precedente art. 1.
2. I distributori automatici da installare a cura del Concessionario dovranno essere negli spazi messi a disposizione dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la rimozione e/o lo spostamento dei distributori automatici in sedi diverse o in locali diversi da quelli originariamente assegnati, senza che le possa essere addebitato alcun onere, per motivi legati a traslochi/variazioni di locali, per ragioni igienico-sanitarie, ovvero per qualsiasi ragione legata a proprie necessità. Ogni variazione della consistenza numerica dei distributori e loro spostamento all'interno del medesimo edificio o tra edifici dovranno essere autorizzati dalla Committenza.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al Concessionario ulteriori spazi nell'ambito degli immobili rientranti nella propria disponibilità, da destinare all'installazione e gestione delle apparecchiature distributrici di bevande e/o generi di conforto senza che questo possa comportare alcun onere a carico dell'Amministrazione.
5. Nei casi di richiesta di riduzione/aumento del numero dei distributori per le ragioni sopra indicate o per ragioni analoghe si procederà in accordo con la ditta aggiudicataria alla rideterminazione del canone.
6. Le operazioni di gestione e manutenzione delle apparecchiature debbono avvenire in area esclusa dalle lavorazioni d'ufficio e comunque nel seguente orario, in cui non vi è apertura al pubblico:

	Dalle	Alle
Lunedì	8,00 12,00	8,30
Martedì		14,00
Venerdì		

ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, in quanto trattasi di lavorazioni la cui durata non è mai superiore a cinque-uomini giorno, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis d.lgs.n.81/2008.

7. Al fine di consentire alle Ditte una determinazione del valore della concessione su parametri oggettivi, si precisa che l'immobile presso il quale dovranno essere collocati i distributori automatici è attualmente destinato ad ospitare circa:
- giornalmente n. 18/20 utenti;
  - un giorno a settimana, in aggiunta n. 6 utenti;
  - un ulteriore giorno a settimana, in aggiunta circa n. 80/100 utenti partecipanti alle udienze pubbliche (tenute un giorno la settimana, le udienze pubbliche sono sospese nel mese di agosto).

### **Art. 3**

#### **Tipologia e quantità dei distributori**

1. Il servizio di cui trattasi dovrà svolgersi presso la sede dell'Amministrazione, ubicata in Torino attualmente in Via Confienza 10, secondo la tipologia e il numero di distributori di seguito indicati:
  - n. 1 distributore bevande calde allacciato alla rete idrica;
  - n. 1 distributore bevande fredde combinato con distributore alimenti preconfezionati.
2. I distributori automatici sono posizionati nell'area appositamente designata dall'Amministrazione.
3. I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.
 

Ogni distributore dovrà:

  - essere di ultima generazione e comunque in regola con le vigenti normative in materia;
  - essere conforme, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia;
  - consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
  - essere munito di gettoniera per monete di tutti i tagli da € 0,05 a € 2,00 e banconote da € 5, 10, 20, erogare il resto in moneta e avere la funzione cambiamonete;
  - dovranno essere dotati del doppio sistema di pagamento mediante gettoniera rendi resto e chiave elettronica/tessera ricaricabile o congegni similari;
  - riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della società concessionaria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
  - avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
  - essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.
4. I distributori da installare dovranno possedere le caratteristiche necessarie per consentire la somministrazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti solidi.
5. E' facoltà del concessionario richiedere l'installazione di altri distributori, anche di maggiori dimensioni, in sostituzione di quelli installati, qualora ciò fosse necessario in relazione all'afflusso di utenza.
6. Qualora dovesse mutare la sede dell'Amministrazione ed in relazione all'afflusso dell'utenza si rendesse potenziabile la concessione mediante l'installazione di altri distributori, la Committenza, a seguito di autonoma positiva valutazione, si dà disponibile a rinegoziare la concessione in essere, fermo restando l'originale durata della stessa.
7. Al fine di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva di richiedere, a spese del concessionario, l'installazione di apposito contatore per i consumi elettrici a servizio dei distributori forniti, che dovranno puntualmente essere rimborsati, con le modalità stabilite da apposito *addendum* contrattuale. Rimangono fermi i canoni già versati all'Amministrazione.

**Art. 4****Durata della concessione – possibilità di rinnovo**

1. La concessione ha durata di due anni, con decorrenza dal 1/3/2018 trattandosi di secondo rinnovo dell'appalto effettuato ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto relativo al precedente appalto. Non è consentita alcuna possibilità di rinnovo ulteriore.
2. Alla scadenza del periodo di concessione l'affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature entro giorni 15 (quindici), anche senza che ne sia fatta richiesta.
3. In caso di risoluzione anticipata o di recesso dal contratto il concessionario dovrà rimuovere i distributori e provvedere a sgomberare gli spazi occupati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione o recesso.
4. Si applica il comma precedente anche nel caso di mutamento di sede della Committenza, con disdetta del contratto.

**Art. 4 bis****Rinnovo concessione**

La concessione del servizio viene rinnovata per anni due, dal 1° marzo 2018 al 29 febbraio 2020.

**Art. 5****Canone di concessione**

1. Per la concessione degli spazi per l'installazione della apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto il Concessionario deve pagare all'Amministrazione un **canone di concessione annuo per ciascun distributore**.
2. L'ammontare del canone annuo viene confermato come da offerta presentata dalla Ditta COFIFAST e precisamente: € 280,00 annue per distributore in aumento sul prezzo a base di gara pari a € 50,00 per un importo complessivo pari a € 660,00 annuo per n. 2 distributori, dovuto all'Amministrazione per la concessione in esclusiva degli spazi adibiti al servizio di ristoro a mezzo distributori automatici adibiti ad uso pubblico e sarà comprensivo oltre che dell'occupazione degli spazi:
  - del rimborso forfetario del consumo elettrico ed idrico che le suddette apparecchiature comportano;
  - dello smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
3. Il valore complessivo del contratto ammonta a € 660,00 per l'intero periodo contrattuale di due anni, così determinato in base alle risultanze della gara tenutasi nel 2016 ed oggetto di rinnovo.
4. Il canone annuo potrà essere soggetto a modifiche in dipendenza della ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell'art. 3 comma 6, nonché nel caso di approvazione aumento del listino prezzi ai valori Istat come previsto all'art. 8, comma 7.

**Art. 6****Pagamenti del canone**

1. Il canone di concessione annuo sarà corrisposto in rate annuali anticipate, entro 20 (venti) giorni dall'inizio della concessione.
2. In caso di recesso anticipato dalla concessione, fermo restando l'obbligo di versamento del canone per l'annualità in corso, l'Amministrazione non retrocederà alcuna somma in dipendenza della conclusione anticipata del rapporto.
3. Rimane escluso l'obbligo di versamento per l'annualità successiva al recesso.
4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale con le coordinate che saranno comunicate dall'Amministrazione indicandone la causale. Copia del predetto versamento dovrà essere inoltrata alla Committenza.

**Art. 7****Prodotti da erogare**

1. Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, non devono essere

prossimi alla scadenza e devono essere confezionati a regola d'arte secondo le normative igienico sanitarie vigenti in materia.

2. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
3. Il concessionario procederà, con cadenza adeguata ai consumi, al rifornimento dei distributori di alimenti e bevande, così come individuati nel presente articolo, con assortimento di base così composto:
  - a. LINEA BEVANDE CALDE: composta da caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè macchiato, orzo, orzo macchiato, cappuccino, latte macchiato, the, cioccolato, ecc.  
Lo zucchero dovrà essere a quantità preselezionabile.
  - b. LINEA BEVANDE FREDDE: composta da succhi di frutta, bevande alla frutta, yogurt da bere, bevande analcoliche, gassate e non, acqua minerale frizzante e naturale, the, che possono essere confezionate in bottigliette di plastica, lattine e/o tetrapack.
  - c. LINEA PRODOTTI SALATI: pari ai 2/3 circa della linea alimentare installati nei distributori, deve essere composta da articoli differenziati quali panini, tramezzini, patatine, prodotti da forno, snack, e altri prodotti confezionati freschi, etc.
  - d. LINEA PRODOTTI DOLCI: pari a 1/3 circa dei prodotti della linea alimentare installati nei distributori, deve essere composta da articoli differenziati quali merendine, biscotti, caramelle, chewing gum, barrette di cioccolato e simili, etc.

Dovranno essere presenti anche:

- prodotti salati o dolci sia per normali regimi alimentari sia adatti ad una dieta priva di glutine/lattosio;
  - l'acqua, sia frizzante sia naturale, dovrà essere "minimamente mineralizzata" a basso residuo fisso, ossia a temperatura di 180° , residuo fisso inferiore a 50 mg;
4. Il concessionario procederà a monitoraggio tempestivo, indicativamente mensile, per i prodotti freschi che, proprio in quanto tali devono essere consumati entro un breve termine di scadenza, al fine di impedirne inutili sprechi.
  5. Per esigenze di carattere stagionale, il concessionario potrà proporre l'erogazione di ulteriori prodotti informando preventivamente l'Amministrazione.
  6. Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 5 (cinque) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza.
  7. Le linee di prodotti ed eventuali variazioni, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate, debbono essere preventivamente concordate tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi, in una ottica di gestione eco-compatibile del servizio prestato.
  8. La committenza e l'affidatario potranno concordare la messa in distribuzione di ulteriori prodotti diversi da quelli elencati e i relativi prezzi.

## Art. 8

### Listino prezzi

1. I prezzi dei prodotti erogati non dovranno essere superiori a:

TIPOLOGIA PRODOTTO	Prezzo in euro con chiave/scheda	Prezzo in euro con moneta
Acqua San Benedetto	€ 0,50	€ 0,35
Acqua Levissima	€ 0,50	€ 0,40
Caffè Base	€ 0,50	€ 0,45
Caffè Premium	€ 0,60	€ 0,55
Solubili Base	€ 0,50	€ 0,45
Solubili Premium	€ 0,60	€ 0,55
Snacks Fascia 1	€ 0,60	€ 0,50
Snacks Fascia 2	€ 0,80	€ 0,70
Snacks Fascia 3	€ 1,00	€ 0,80
Snacks Fascia 4	€ 1,10	€ 1,00
Snacks Fascia 5	€ 1,20	€ 1,10

TIPOLOGIA PRODOTTO	Prezzo in euro con chiave/scheda	Prezzo in euro con moneta
Snacks Fascia 6	€ 1,60	€ 1,50
Bibite PET 330	€ 1,00	€ 0,80
Bibite PET 250	€ 1,10	€ 1,00
Bibite PET 500	€ 1,20	€ 1,10
Prodotti freschi fascia 1	€ 1,00	€ 1,00
Prodotti freschi fascia 3	€ 1,50	€ 1,50
Prodotti freschi fascia 4 ATM	€ 1,50	€ 1,50

2. I prezzi di vendita dei prodotti offerti, la cui descrizione specifica si allega al presente capitolato (All. 1), devono essere esposti in modo visibile all'utenza.
3. I prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere a carico dell'Aggiudicatario (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prima, costi del personale ecc.).
4. I prezzi indicati nel listino rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, ad eccezione di eventuale adeguamento dell'Iva e, fatta salva la possibilità di procedere in autonomia all'applicazione di eventuali diminuzioni di prezzo.
5. Decorsi dodici mesi dalla data di affidamento, su richiesta motivata del concessionario, gli stessi possano essere adeguati alla percentuale in aumento in dipendenza di variazione Istat dei prezzi al consumo.
6. La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura della Ditta aggiudicataria.

### Art. 9

#### Obblighi ed oneri del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà:
  - a) fornire ed installare, a propria cura e spese, i distributori automatici per la somministrazione di bevande ed altri generi di conforto muniti di marcatura CE, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nella sede, nelle quantità e tipologia individuate con il presente Capitolato;
  - b) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;
  - c) assicurare il puntuale rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi, tale operazione dovrà avvenire nell'orario indicato all'art. 2 (Oggetto della concessione);
  - d) garantire la costante pulizia dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dall'affidatario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
  - e) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
  - f) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
  - g) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
  - h) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
  - i) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
  - j) liberare i locali utilizzati smontando, entro e non oltre 15 (quindici) giorni consecutivi dalla scadenza del contratto, tutte le attrezzature installate, concordando il calendario dei lavori con l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità di erogazione del servizio;

- k) fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato;
- l) dotare il personale di una tessera di riconoscimento ben visibile, corredata da fotografia contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 D.lgs. n. 81/2008). Il personale impiegato nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature deve essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- l) ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni sociali, sanità, prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altra disposizione presente o futura applicabile al servizio oggetto del presente atto;
- m) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

#### **Art. 10**

##### **Assistenza e manutenzione**

1. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, assicurerà l'intervento entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione dello stesso da parte dell'incaricato dell'Amministrazione.
2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Ditta deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

#### **Art. 11**

##### **Oneri a carico dell'Amministrazione**

1. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese per l'energia elettrica, l'acqua, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, la pulizia degli spazi messi a disposizione del Concessionario.
2. Tali spese sono coperte dal prezzo offerto dal concessionario.

#### **Art. 12**

##### **Responsabilità del concessionario**

1. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti o futuri inerenti l'oggetto del presente atto.
2. Il Concessionario si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'Amministrazione relativa alle clausole contrattuali.
3. Il Concessionario è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale o collaboratori ai dipendenti della committenza od a persone che lavorano per ordine e per conto dell'Ente appaltante, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano nell'ufficio (pubblico frequentatore, ospiti ecc.), sia per negligenza o per incuria del personale stesso, sia per il cattivo funzionamento delle apparecchiature installate o per lo stato dei prodotti somministrati.
4. A tale scopo il Concessionario ha stipulato una apposita polizza assicurativa come indicato al successivo art. 17 (Assicurazione).
5. Il Concessionario esonera l'Amministrazione dal rispondere per danni derivanti da furti incendi od altro, anche per caso fortuito e di forza maggiore, di cui venissero a soffrire le apparecchiature installate.
6. L'Impresa aggiudicataria e il suo personale sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su documenti ed informazioni di cui verranno a conoscenza durante la validità del contratto. Durante le attività legate allo svolgimento del servizio il personale è tenuto ad osservare un contegno improntato a riservatezza, correttezza e irrepreensibilità.

#### **Art. 13**

##### **Penali**

1. Nel caso si verificassero delle inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del Concessionario, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Amministrazione provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati con le modalità di cui all'art. 20 (Comunicazioni), assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.

2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione, fermo restando la decadenza dalla concessione nei casi gravi, si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento e/o al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio.
3. Le penali potranno variare per ogni singola infrazione da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 200,00.
4. La penalità sarà comminata mediante nota di addebito da corrispondere mediante bonifico bancario o postale con le coordinate che saranno comunicate dall'Amministrazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 14**

#### **Inadempimento e risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida con le modalità di cui all'art. 19 (Comunicazioni) assegnando un congruo tempo (non inferiore a 15 giorni dal ricevimento) per adempiere.
2. Decorso tale termine qualora l'inadempimento perduri l'Amministrazione potrà dichiarare tramite comunicazione scritta e motivata, la revoca del presente atto e la decadenza dalla concessione salvo l'eventuale risarcimento del danno, senza che lo stesso possa vantare alcunché a titolo risarcitorio e/o per rifusione spese eventualmente sostenute.
3. La decadenza dalla concessione opera automaticamente nei seguenti casi:
  - a) mancato avvio del servizio entro il termine fissato dal contratto di concessione;
  - b) in caso di mancato superamento del periodo di prova;
  - c) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base dell'affidamento;
  - d) accertamento di false dichiarazioni accertate dopo l'affidamento concessorio;
  - e) sub concessione o cessione della concessione a terzi;
  - f) mancato pagamento del canone di concessione;
  - g) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - h) recesso del concessionario;
  - i) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi di cui al presente capitolato;
  - j) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto;
  - k) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
  - l) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13.08.2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
4. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell'Amministrazione, debitamente comunicato alla Società con le modalità di cui all'art. 19 (Comunicazioni).

#### **Art. 15**

#### **Recesso**

1. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile, ed in particolare degli artt. 1218, 1256 e 1463.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
3. Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo o rimborso.

**Art. 16**  
**Ulteriori clausole**

1. L'assunzione della concessione per il servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammessa alcuna sub concessione o cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera d) punto 2.
3. Il concessionario si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente capitolato a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
4. Il concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
5. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
7. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario della concessione e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
8. Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Le parti stabiliscono espressamente che la concessione è risolta di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

**Art. 17**  
**Assicurazione**

1. Il Concessionario dovrà essere assicurato per responsabilità civile derivante dai rischi di esecuzione della sua attività ordinaria generale per un ammontare non inferiore a € 500.000,00.
2. Il Concessionario dovrà depositare copia della suddetta polizza assicurativa presso l'Amministrazione.



**Art. 18**  
**Contratto e spese contrattuali**

1. La stipula del contratto, che avverrà nei termini che saranno comunicati dall'Amministrazione, è subordinata alla circostanza che il Concessionario fornisca la prova di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico del Concessionario.
3. Il contratto sarà sottoposto a controllo da parte della Corte dei Conti ed è da considerare automaticamente risolto, con relativa perdita di efficacia, qualora non dovesse superare il prescritto controllo.

**Art. 19**  
**Comunicazioni**

1. Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gara e di affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione contrattuale, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione è il seguente: [tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

**Art. 20**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dati personali si informa che nella documentazione da presentare al T.A.R. per il Piemonte, sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dalla medesima Amministrazione per le finalità di gestione dell'appalto.
2. I dati in possesso dell'Amministrazione precedente saranno comunicati ai competenti uffici centrali per quanto di competenza.
3. Gli stessi dati in possesso, altresì, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
4. Infine i già citati dati possono essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
5. I dati inerenti il possesso dei requisiti morali per contrattare con la pubblica amministrazione hanno natura di dati "sensibili" e comportano, secondo il D.Lgs. 196/2003, il conferimento degli stessi al T.A.R. per il Piemonte.
6. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.
7. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. per il Piemonte, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.
8. Il T.A.R. per il Piemonte, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Luogo \_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

Visto si approva:

L'impresa \_\_\_\_\_